

Pubblicato il 13/11/2020

N. 00217/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00355/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2020, proposto da Amedeo Fusco, Antonio Giovanni Silla, Mario Spacone, Pietro Spacone, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Fiasconaro, Carlo Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefetto dell'Aquila, Ministero dell'Interno, Conferenza Unificata Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per il Coordinamento della Finanza Pubblica, Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali non costituiti in giudizio;

nei confronti

Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per L'Abruzzo, Comune di Scanno, Consiglio Comunale di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota del Sig. Prefetto dell'Aquila n. 55896 del 22.10.2020, trasmessa ai consiglieri comunali il 30.10.2020, con la quale ha trasmesso il dispositivo delle Sezioni riunite della Corte dei Conti emesso all'esito delle Camere di Consiglio del 30.9.2020 e del 12.10.2020, in relazione ai ricorsi proposti dai Consiglieri di minoranza avverso le delibere n. 79/2020 e n. 131/2020 ed ha disposto che il Sindaco del Comune di Scanno (Aq) provveda, entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica della disposizione a tutti i consiglieri comunali, affinché il Consiglio Comunale deliberi il dissesto finanziario del Comune di Scanno (Aq), nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, incluso l'atto di convocazione del Consiglio Comunale, ove nel frattempo adottato e comunicato ai Consiglieri Comunali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato:

-- che, a prescindere dai dubbi profili circa il *fumus boni iuris*, deve escludersi che la convocazione del Consiglio Comunale al fine della dichiarazione di dissesto possa determinare “*gravissime conseguenze*” ed “*effetti irreversibili*” in quanto, in ogni caso, l'eventuale successivo favorevole esito del gravame farà comunque venir meno o la deliberazione del dissesto stesso ovvero lo scioglimento del Consiglio;

-- che, in conseguenza, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della istanza di misura interinale monocratica proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.

La decisione in sede collegiale dell'istanza cautelare ex art. 55 resta fissata alla data del 3.12.2020.

P.Q.M.

Respinge la richiesta di sospensione interinale dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3.12.2020

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila il giorno 12 novembre 2020.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO